

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 256

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, COVIELLO, IANNI, FABRIS,
SANTALCO, PINTO e FAVILLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1992

Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste
del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui
all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ha lo scopo di risolvere il problema dell'annoso contenzioso insorto tra il personale interessato ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a causa di alcuni inquadramenti del personale degli enti di sviluppo agricolo già effettuati dallo stesso Ministero nel proprio ruolo speciale — ruolo peraltro soppresso sin dal 1988 — per i quali inquadramenti il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disposto la sospensiva.

Altro obiettivo è quello di evitare eventuale diversità di trattamento nei confronti dello stesso personale degli enti di sviluppo agricolo nel caso in cui il TAR adottasse in futuro provvedimenti diversi da quelli della sospensiva.

Per ultimo, rimane valida l'esigenza di definire una volta per tutte tali delicate situazioni giuridiche esistenti in materia e, pertanto, si ripropone il testo già approvato dal Senato (atto Senato n. 722, poi atto Camera n. 5713) nella precedente Legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale degli enti di sviluppo agricolo, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato, a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale che non abbia presentato domanda di inquadramento entro il termine di cui al comma 2 permane in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.